Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE

Rebora Elena

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 198 DEL 15/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELL`ISTITUTO RIZA DI MEDICINA PSICOSOMATICA DI MILANO.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELL`ISTITUTO RIZA DI MEDICINA PSICOSOMATICA DI MILANO.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
n. 548 del 28.10.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2020. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale n. 12440/2020";
n. 700 del 17.12.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2021";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 42596 del 7.7.2020 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 92 del 21.03.2019 del Direttore ad interim della S.C. Risorse Umane, con la quale si disponeva la stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocini, presso le strutture aziendali, da parte di studenti iscritti a corsi di specializzazione in psicoterapia dell'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano;

preso atto che la succitata convenzione è scaduta in data 20.03.2020;

vista la nota acquisita agli atti in data 14.10.2020 prot. n. 0063738 con la quale il succitato Istituto chiede il rinnovo della convenzione in questione per permettere, tra l'altro, la prosecuzione del tirocinio presso il Consultorio Familiare – sede di Gazzada, da parte della D.ssa Michela Rita Consiglio;

dato atto che l'Istituto Riza ha garantito che durante i tirocini gli studenti godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente nel dettaglio i singoli tirocini;

viste le note mail del 23.11.2020 e del 27.11.2020, con le quali rispettivamente la D.ssa Emanuela Boschi, Direttore della S.C. Area Territoriale Sud ed il Direttore Sociosanitario hanno espresso parere favorevole;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi specialistici;

stabilito che lo svolgimento dei tirocini non determinerà alcun onere a carico dell'Azienda, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione, né di assunzione futura;

precisato che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali" e nel "Regolamento di sicurezza per gli studenti", approvati dall'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese rispettivamente con deliberazione n. 748 dell'11.5.2007 e n. 666 del 12.6.2008;

precisato altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nella procedura aziendale IOG02PG32 del 15.12.2020 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2" ed eventuali successive determinazioni, in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.4.4

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) costituisce parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 16.02.2021 al 15.02.2024;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali, da parte di studenti dell'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano, per il periodo dal 16.02.2021 al 15.02.2024;

2. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali" e nel "Regolamento di sicurezza per gli studenti", approvati dall'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese rispettivamente con deliberazione n. 748 dell'11.5.2007 e n. 666 del 12.6.2008;

3. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nella procedura aziendale IOG02PG32 del 15.12.2020 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2" ed eventuali successive determinazioni, in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.4.4;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, con sede in via Luigi Anelli n. 1 a Milano, C.F. 97000020152 / P.IVA n. 04886750159, di seguito denominata soggetto promotore, rappresentata dal Dr. Raffaele Morelli, nato a Milano il 05.11.1948, nella sua qualità di Legale Rappresentante;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127, di seguito denominata soggetto ospitante, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Risorse Umane, D.ssa Elena Rebora, nata a Milano il 09.04.1964, a ciò delegata dal Direttore Generale Dott. Gianni Bonelli

PREMESSO CHE

- la legge 18 febbraio 1989, n. 56, all'art. 3 fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia o in psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica è un'associazione con scopi scientifici;
- l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica è stata abilitata con D.M. 24/10/1994 e 25/05/2001 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ad istituire ed attivare corsi quadriennali in psicoterapia con valore abilitante all'esercizio professionale;
- che gli specializzandi sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi autorizza, per anno, un massimo di 3 (tre) laureati in Medicina e Chirurgia o in Psicologia, iscritti ai rispettivi Ordini, allievi della Scuola di Specializzazione dell'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica a svolgere il tirocinio pratico di n. 110 ore annuali presso le strutture aziendali.
Il numero di specializzandi effettivamente ammessi sarà compiutamente determinato a seguito di ricognizione, tra i dirigenti medici e sanitari psicoterapeuti dell'Azienda, delle disponibilità ad assumere il ruolo di tutor.

Art. 2

L'accoglimento della domanda di frequenza è comunque subordinato al parere favorevole del responsabile della struttura presso cui si svolgerà il tirocinio.

Art. 3

Il programma dell'attività di tirocinio e il periodo di frequenza verranno concordati con il responsabile della struttura presso cui si svolgeranno i tirocini, che indicherà altresì per ciascun allievo un tutor psicoterapeuta, al quale lo studente sarà tenuto a rispondere per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza.

Art. 4

Gli allievi ammessi al tirocinio saranno tenuti a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con gli utenti. Dovranno inoltre osservare le disposizioni previste dal regolamento aziendale che disciplina la frequenza, a scopi didattici, delle diverse strutture e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5

Il soggetto promotore si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini.

Art. 6

Il soggetto promotore è civilmente responsabile per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a cose di proprietà dell'ASST o a cose o persone a qualsiasi titolo presenti presso l'Ente ospitante.
Ciascun tirocinante dovrà essere coperto da assicurazione, a carico del soggetto promotore, contro gli infortuni accidentali che dovessero accadere durante lo svolgimento del tirocinio, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; tra i terzi devono essere ricompresi tutti i dipendenti dell'ASST e tutti coloro che vi prestano attività in virtù di rapporti convenzionali, o in quanto titolari di incarichi libero-professionali o di collaborazione coordinata e continuativa.
In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio sarà cura del soggetto promotore provvedere alla denuncia dell'evento agli enti assicuratori, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 7

Il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro con l'ASST.
L'ASST non è soggetta in alcun modo ad oneri finanziari in ordine alla frequenza dei tirocinanti.
Il tirocinante ha diritto ad accedere alla mensa aziendale, ove presente, nel caso in cui l'effettiva presenza giornaliera superi le 6 ore, mediante l'acquisto di buoni pasto il cui costo unitario è attualmente di Euro 5,16.

Art. 8

L'ASST provvederà a rilasciare idonea certificazione dell'attività svolta presso le proprie strutture.

Art. 9

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale (se non effettuata): erogazione a carico del soggetto promotore
- formazione specifica (se non effettuata negli ultimi 5 anni): erogazione a carico del soggetto ospitante

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista, a carico del soggetto ospitante;
c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
   - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
   - rischio intrinseco aziendale, a carico del soggetto ospitante.

L'inizio del tirocinio potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente del soggetto ospitante.

Si precisa che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nella procedura aziendale IOG02PG32 del 15.12.2020 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-Cov-2" ed eventuali successive determinazioni, in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.4.4.

Art. 10

Il soggetto promotore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, di cui ha preso visione sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
Il soggetto promotore è tenuto ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e prendono atto della rilevanza delle disposizioni in materia anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Le disposizioni sopra indicate sono parte integrante della presente convenzione e la loro violazione da parte del soggetto promotore o del tirocinante comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST Sette Laghi al risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.
I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 12

La presente convenzione avrà validità dal 16.02.2021 al 15.02.2024 (tre anni) salvo recesso di una delle parti da notificarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso a mezzo PEC o raccomandata r.r..

Art. 13

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna a carico del soggetto promotore.

Art. 14

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Varese.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica

Il Legale Rappresentante

Dr. Raffaele Morelli

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
per delega del Direttore Generale
Il Direttore S.C. Risorse Umane
D.ssa Elena Rebora

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. **198** del **15/02/2021**

S.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI DA PARTE DI STUDENTI DELL`ISTITUTO RIZA DI MEDICINA PSICOSOMATICA DI MILANO.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 16/02/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da*:*
Cortellari Livia - Responsabile del procedimento Risorse Umane
Rebora Elena - Direttore Risorse Umane
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fantoli Roberta